Tel./Fax 0909224511
C.F.: 82001980836

Istituto di Istruzione Superiore
"G.B. Impallomeni"
Liceo Classico - Linguistico – Scientifico – Scienze Applicate
Via Capitano Spoto n.3 – 98057 Milazzo (ME)
Cod. ME IS00200X – MEPC002017 – MEPS00201A

www.iisimpallomeni.edu.it
meis00200x@istruzione.it
meis00200x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SULLA DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45, C. 2, D.I. 129/2018)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

DELIBERA

Art. 1

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. *a*) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:

- acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fattasalva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;

- procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci

operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

b) il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Criteri tecnici per affidamento di servizi comprensivi di noleggio pullman oltre €139.999,99:

CRITERIO TECNICO	Descrizione	Punteggio max
Qualità e sicurezza mezzi	Età veicolo (GT), dotazioni (ABS, ESP, WI-FI, GPS), manutenzione, certificazioni ISO	20
Esperienza e formazione conducenti	Patente D+CQC, formazione primo soccorso/BLSD, esperienza documentata con minori	20
Accessibilità e inclusione	Presenza pedane/sollevatori, posti riservati omologati, formazione personale per assistenza	10
Sostenibilità ambientale	Veicoli a basse emissioni Euro 6D/6I, ibridi, elettrici, certificazioni ISO 14001, eco-driving	10
Organizzazione e reperibilità	Centrale operativa 24/7, piano emergenze, mezzi sostitutivi, referente unico dedicato	10
Totale offerta tecnica		70 punti
Offerta economica	All'Agenzia che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre Agenzie verrà attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: Punteggio = offerta + bassa x 30 / offerta valutata	30 punti

Art. 1-*bis*

Suddivisione dei viaggi di istruzione per finalità, ai sensi del comunicato ANAC del 5 novembre 2025 e della nota MIM n. 8524 del 7 novembre 2025

Ai fini del rispetto delle soglie previste dagli articoli 14 e 50 del D.lgs. n. 36/2023, i viaggi di istruzione sono ripartiti secondo le seguenti finalità:

- viaggi di istruzione connessi all'attività didattica ed educativa;
- viaggi relativi a scambi internazionali;
- viaggi con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro;

- viaggi con finalità di apprendimento linguistico
- viaggi con finalità sportiva.

Art. 1-ter

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. *i*) - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.

2. Il dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del collegio dei docenti, anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.

4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extrascolastiche.

Art. 2

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. *b*) – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
   b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
   c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgonoattività concorrente con la Scuola.

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:

a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
b) durata del contratto;
c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Art. 3

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. *h*) – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

a) Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.
b) Dopo l'approvazione del PTOF, il dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente".
c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
d) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, rispettivamenteagli artt. 32 e 38.
e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
    a. l'oggetto della prestazione
    b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
    c. il luogo della prestazione
    d. il compenso per la prestazione.
f) In caso di sopravvenuti impedimenti, il calendario delle attività non può subire modifiche unilaterali da parte dell'esperto, ma la modifica va concordata e autorizzata preventivamente dal Dirigente.
g) In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curricula, i seguenti titoli/esperienze:

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE LAVORATIVE PERSONALE ESPERTO	
Laurea vecchio Ordinamento/ specialistica 3+2 attinente al percorso progettuale: punteggio base **punti 5** più punteggio di votazione	con votazione fino a 80/110 - 2 p. con votazione da 81/110 a 90/110 – 4 p. con votazione da 91/110 a 105/110 – 6 p. con votazione da 106/110 a 110/110 – 8 p. con votazione 110/110 e lode – 10 p. (max 1 titolo)
Seconda Laurea vecchio Ordinamento/ specialistica 3+2 attinente al percorso progettuale	Punti 2 (max 1 titolo)
Laurea triennale attinente alla tipologia d'intervento	Punti 1 (max 1 titolo)
Titoli accademici specifici* attinenti alla tipologia d'intervento	Punti 2 per ciascun titolo (max5 titoli) * saranno riconosciuti quali titoli specialistici solo i titoli di specializzazione e/o master e/o corsi di perfezionamento che abbiamo le seguenti caratteristiche: - durata almeno annuale, - 1500 ore equivalenti a 60 CFU; - conseguiti con il superamento di un esame finale; - conseguiti presso istituzioni Universitarie statali o legalmente riconosciute. • non sono valutabili corsi di aggiornamento che abbiano durata inferiore alle 1500 ore. • Sarà valutato un unico corso/titolo per anno accademico.
Titoli accademici specifici attinenti alla tipologia d'intervento	Punti 6 per ciascun titolo (max 2 titoli) Dottorato di ricerca conseguito con esito positivo

<table>
<tr><td>Titoli informatici
Se attinenti alla tipologia di intervento</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">(max 1 titolo e max punti 2)</td></tr>
<tr><td>ECDL

Livello Core
Livello Advanced
Livello Specialised</td><td>

punti 0,5
punti 1
punti 1,5</td></tr>
<tr><td>MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente
Livello MSCD o equivalente
Livello MCDBA o equivalente</td><td>

punti 0,5
punti 0,5
punti 0,5</td></tr>
<tr><td>EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)</td><td>punti 2</td></tr>
<tr><td>E1PASS (European Certification of Informatic Passport)</td><td>punti 1</td></tr>
<tr><td>MOUS (Microsoft Office User Specialist)</td><td>punti 1</td></tr>
<tr><td>IC3</td><td>punti 1</td></tr>
<tr><td>CISCO (Cisco System)</td><td>punti 1</td></tr>
<tr><td>PEKIT</td><td>punti 1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Certificazioni linguistiche per la lingua inglese, rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR a seguito di superamento di esame.
Se attinenti alla tipologia d’intervento</td><td>(Max 1 titolo e max punti 2)
Fino al livello A2 punti 0,25
Livello B1 punti 0,50
Livello B2 punti 0,75
Livello C1 punti 1
Livello C2 punti 2</td></tr>
<tr><td>Iscrizioni in albi professionali specifici attinenti alla tipologia d’intervento</td><td>Punti 1 (max 1 titolo)</td></tr>
<tr><td>Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore di pertinenza</td><td>Punti 8 max
- Per ogni esperienza annuale maturata in Enti privati o associazioni punti 1 (max 2 esperienze e max 1 esperienza per anno scolastico)
- Per ogni esperienza annuale maturata in Istituzioni Scolastiche pubbliche/Enti pubblici punti 2 (max 3 esperienze e max 1 esperienza per anno scolastico)
- Per ogni esperienza trimestrale maturata in Enti privati o associazioni punti 0,25
- Per ogni esperienza trimestrale maturata in Istituzioni Scolastiche pubbliche/Enti pubblici punti 0,50</td></tr>
<tr><td>Esperienze precedenti di contratti con il nostro Istituto terminati con esito positivo</td><td>Punti 2 per ciascuna esperienza (max 1 esperienza)</td></tr>
<tr><td>Pubblicazioni accreditate attinenti al percorso formativo</td><td>Punti 2 per ciascun titolo (max 5 titoli)</td></tr>
<tr><td>Titoli accademici specifici conseguiti all’estero* attinente alla tipologia d’intervento</td><td>Punti 1 per ciascun titolo (max 5 titoli)
* saranno riconosciuti quali titoli specialistici solo i titoli di laurea specializzazione e/o master e/o corsi di perfezionamento che abbiamo le seguenti caratteristiche:
- durata almeno trimestrale,
- conseguiti con il superamento di un esame finale;
• Sarà valutato un unico corso/titolo per anno accademico.</td></tr>
<tr><td>Dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse</td><td>Requisito di accesso alla candidatura indispensabile</td></tr>
</table>

In base alla specificità dell’esperto da reclutare, il Dirigente Scolastico potrà individuare i titoli di accesso alla selezione e applicare i su citati criteri, titoli ed esperienze, anche individuando soltanto quelli ritenuti pertinenti.

A parità di punteggio la priorità verrà data al candidato anagraficamente più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

- Viene ritenuto ammissibile come prerequisito in casi particolari quale la gestione di progetti cofinanziati con i fondi Europei (PON – POR- POC- PNRR) il criterio di conoscenza delle procedure di gestione delle piattaforme ministeriali. In presenza di professionalità specifiche o di compiti particolari ricadenti nel campo di applicazione del DL 11/2/2008 e dall'art. 7 del Dlgs 165/2001 e successive correzioni e integrazioni, si potrà comunque prescindere dalla chiara specializzazione universitaria.
- In caso di selezione di professionalità interne sarà ritenuto INDEROGABILE REQUISITO DI AMMISSIONE alla selezione il mantenimento della condizione di INTERNO (ovverosia contrattualizzato alle dipendenze della istituzione scolastica che emette l'avviso) fino alla fine della durata dell'incarico aggiuntivo.
- Le istanze di partecipazione presentate da personale a TD che dovessero arrivare a scadenza naturale del contratto di lavoro PRIMA del termine previsto per la fine delle attività dell'incarico aggiuntivo saranno ritenute PRIVE DEL REQUISITO DI AMMISSIONE e non saranno ammesse alla selezione.
- In deroga a quanto sopra, il Dirigente Scolastico potrà decidere di conferire comunque l'incarico fino al termine del contratto a TD, successivamente al quale la persona incaricata decadrà automaticamente dall'incarico aggiuntivo.
- Il personale con incarico a TD che dovesse essere trasferito o assegnato d'ufficio ad altra istituzione scolastica, comunque pubblica, in costanza di incarico aggiuntivo, potrà mantenere lo stesso, previa autorizzazione del dirigente della nuova sede.
- In caso di selezione di esperti e tutor per la formazione dei docenti con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l'accreditamento all'albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016.
- I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento seguirà l'iter di cui al successivo

Art. 4

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa, attraverso Avviso\Bando, per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
2. Si applica la procedura semplificata, senza Avviso\Bando, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, per incarichi di natura fiduciaria, per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'infungibilità del professionista e la cui previsione di spesa sia inferiore a € 5.000,00.
3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso / Bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Art. 5

(*Procedura per il conferimento degli Incarichi)*

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermi restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:

3. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.

4. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.

5. La graduatoria redatta dalla commissione ovvero dal Dirigente, in caso di unica candidatura pervenuta, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Art. 6

(modalità di selezione esperti e tutor)

La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti:

selezione esperto/tutor interno:

- avviso interno pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica contenente le notizie di cui **all'art. 3.** All'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli/esperienze.

- L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno n° 15 giorni consecutivi, festivi inclusi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati attraverso l'avviso stesso. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'Istituzione scolastica.

- La graduatoria verrà formulata come definitiva in caso di presentazione di una sola istanza.

- Avverso le graduatorie saranno concessi ulteriori 7 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

- Nell'eventualità che le candidature siano in numero inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando/avviso oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra gli aventipresentata candidatura in parti uguali comunque scorrendo la graduatoria, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S.

- In tal caso il D.S. provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per i ricorsi.

- Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, e nelle more della decisone di affidare l'intero percorso formativo, data la sua complessità, a Enti pubblici o Agenzie di formazione senza previo riscontro di professionalità interne, si farà ricorso a personale esterno individuato ai seguenti comma.

a) ***Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo:***

- Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
- Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;

- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
- Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
- non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

la selezione del personale del punto b non necessita di ulteriore autorizzazione del Consiglio di Istituto, al quale comunque verrà comunicata la procedura effettuata, mediante avviso pubblico, pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica, contenente le notizie di cui **all'art. 3.**

b) <u>Conferimento degli Incarichi a professionisti esterni:</u>

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:
- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Art. 7

(*Deroga alla procedura comparativa)*

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
c) precedente procedura comparativa andata deserta;
d) collaborazioni meramente occasionali.

Art. 8

(Tipologie di rapporti negoziali)

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo/prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.).

2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
4. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

Art. 9

(Stipula del contratto/lettera di incarico)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

a) parti contraenti;

b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);

c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;

e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;

f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;

g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;

h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;

j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

a) durata dell'Incarico;

b) oggetto dell'Incarico;

c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;

d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Art. 10

(*Durata dell'Incarico*)

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto, salvo specifica clausola appositamente prevista.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze, e formalmente autorizzata. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art. 11

(*Fissazione del compenso)*

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).
3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

(determinazione del compenso standard)

Il compenso standard è così definito:

− Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente
Collaboratore Scolastico	13,75
Assistente Amministrativo/Tecnico	15,95
D.S.G.A.	18,50
Docente impegnato in attività non di lezione	20,35
Docente impegnato in attività di lezione	38,50
Docente impegnato in corsi di recupero	55,00
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza. **Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. *pro tempore* vigente.**	

− Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta, e IRAP a carico dell'Istituto; INPS come da disposizioni di legge.

- Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, se l'Esperto dichiara di aver già superato il reddito lordo annuo di € 5.000 o se lo supera grazie alla prestazione che si accinge a compiere, il reddito eccedente i € 5.000 è imponibile INPS, con l'aliquota *pro tempore* vigente. Il contributo INPS che ne deriva è per 1/3 a carico del prestatore d'opera e per i 2/3 a carico del committente (l'Istituto scolastico).

  Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):
- personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);
- personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivomax erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
- docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile €85,00 (ottantacinque/00);
- per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in €85,00 (ottantacinque/00) il compenso orario lordo massimo erogabile.
- Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.
- Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
- Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

  sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;

  in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato.

  può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

  Inquesto caso il compenso deve tener conto:
- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'espertoesterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.
- La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
- Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.)[14], corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
- Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.
- In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment.
- È fatto divieto di anticipazione di somme.
- Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

determinazione del compenso per formazione al personale

Per la formazione al Personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326 , che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 **giornaliere** (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 **giornaliere**, € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 **orarie**, € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 12

(*Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico*)

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Art. 13

(*Controllo preventivo della Corte dei Conti)*

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

   Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Art. 14

(*Obblighi di trasparenza*)

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.

3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
- il *curriculum vitae*;

- i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 15

(Pubblicità)

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo dell'Istituto.

Art. 16

(*Modifiche al presente Schema di Regolamento*)

1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 17

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, **delibera n. 79 del 26/11/2025**, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altro Regolamento preesistente relativamente alla determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente scolastico e per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti (ex Decreto I. 28 agosto 2018, n. 129)

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Currò
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate